Provincia
di Ancona

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Del 11/09/2025 n. 1138

Settore IV
4.2 - Area Tutela e valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo
4.2.1 - UO Gestione rifiuti

OGGETTO: D.LGS. 152/2006, ART. 208 - DITTA ANCONAMBIENTE SPA - SEDE LEGALE ED OPERATIVA: VIA DEL COMMERCIO 27, ANCONA (AN). PROVVEDIMENTO N. 22/2025 - MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE N. 18/2003 DEL 18/02/2003 AL DEPOSITO (OPERAZIONI D15-R13) DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI. RIDUZIONE AREA OPERATIVA E TIPOLOGIE DI RIFIUTI GESTITI.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, in particolare l’art. 208, relativo all’autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 610 del 14/11/2006 che ha definito le spese istruttorie per i procedimenti autorizzativi relativi alle operazioni di recupero e smaltimento rifiuti;
- la L.R. 12 ottobre 2009, n. 24, con la quale la Regione ha delegato alle Province:
    - le funzioni relative all’approvazione dei progetti e all’autorizzazione alla gestione degli impianti di recupero e di smaltimento rifiuti di cui agli articoli 208, 209, e 211 del D.Lgs. 152/2006;
    - le funzioni amministrative concernenti il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale per i suddetti impianti;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 515 del 16/4/2012 con la quale sono state approvate le modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie relative alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti (escluse le discariche) di cui agli artt. 208, 211, 214, 215, 216 del D.Lgs. 3/4/2006, n. 152;
- la D.D. n. 750 del 18/7/2018, con la quale sono stati approvati gli schemi per la stipulazione delle garanzie finanziarie relative alle attività di recupero e smaltimento rifiuti di cui alla DGR 515/2012;
- la legge regionale 9 maggio 2019, n. 11 ad oggetto “disposizioni in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA)”;

- la D.D. n. 207 del 21/2/2022, con la quale è stata approvata la modulistica da utilizzare per le domande di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e per le comunicazioni di cui agli artt. 214 e 216 del citato decreto;
- la DGR n. 321 del 4/03/2024, di approvazione delle "Linee guida regionali per la semplificazione della procedura di autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006";
- l'autorizzazione n. 18/2003 del 14/02/2003, rinnovata ai sensi dell'art. 209 del D.Lgs. 152/2006 con D.D. n. 123 del 10/6/2008, e successive modifiche, con cui la Ditta ANCONAMBIENTE SPA è stata autorizzata ad effettuare il deposito preliminare (D15) e la messa in riserva (R13) di rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi in Via DEL COMMERCIO 27 nel Comune di ANCONA, fino al mantenimento della certificazione ambientale ISO 14001;
- il provvedimento n. 38/2024, emesso con D.D. n. 1423 del 21/11/2024, di modifica non sostanziale della suddetta autorizzazione, relativo all'aggiornamento del layout, nel quale viene prescritto, al punto II, che la ditta deve *"presentare entro 6 mesi la documentazione per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e all'art. 4 della L.R. 11/2019 presso l'Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali di questa Provincia",* termine prorogato al 20/11/2025 con il provvedimento n. 11/2025 emesso con D.D. n. 656 del 16/05/2025;
- la domanda pervenuta il 7/08/2025, prot. 32176 del 7/08/2025, con la quale la ditta in oggetto ha chiesto la modifica non sostanziale della suddetta autorizzazione, relativamente allo stralcio dell'area adibita a centro ambiente ai sensi del DM 8/04/2008 e delle tipologie di rifiuti che saranno gestiti nel centro ambiente, lasciando invariata l'autorizzazione agli scarichi idrici;
- la lettera prot. 33897 del 27/08/2025, con la quale questa Provincia ha comunicato alla ditta e al Comune di ANCONA, ove è sito l'impianto, l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90, chiedendone la pubblicazione nell'Albo Pretorio comunale per un periodo di 15 giorni consecutivi;
- la garanzia finanziaria rappresentata da polizza fideiussoria di importo pari a € 124.000 e validità fino al 15/11/2025;

PRESO ATTO che:

- l'attività per la quale la ditta era precedentemente autorizzata ricadeva nell'allegato B2, par. 7, lett. n), della L.R. 11/2019 (impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del D.Lgs. 152/2006), tra quelle da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art. 4 della medesima legge;
- per tale motivazione nel provvedimento n. 38/2024, emesso con D.D. n. 1423 del 21/11/2024, è stato prescritto alla ditta di presentare entro 6 mesi la documentazione per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e all'art. 4 della L.R. 11/2019, termine prorogato al 20/11/2025 con il provvedimento n. 11/2025 emesso con D.D. n. 656 del 16/05/2025;

- in seguito alla modifica autorizzata col presente provvedimento, l'attività svolta dalla ditta non rientra più tra quelle sottoposte alla normativa sulla valutazione di impatto ambientale;
- nella domanda presentata il 7/08/2025, prot. 32176 di pari data, la ditta ha chiesto la revoca della suddetta prescrizione;
- la modifica richiesta è di carattere non sostanziale con riferimento all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;
- la ditta Anconambiente Spa, con PEC pervenuta il 07/08/2025, prot. 32178 di pari data, ha comunicato l'attivazione del centro ambiente ai sensi del DM 8/04/2008;
- l'art. 2, comma 1, del DM 8/04/2008, prevede che sia il Comune territorialmente competente a dare comunicazione dell'attivazione di un centro ambiente alla Regione e alla Provincia;
- la D.D. n. 123 del 10/6/2008, con la quale è stata rinnovata l'autorizzazione ai sensi dell'art. 209 del D.Lgs. 152/2006, non indica una scadenza specifica dell'autorizzazione stessa, prevedendo la sua validità fino al mantenimento della certificazione ambientale ISO 14001;

RITENUTO di:
- accogliere la domanda, subordinando l'efficacia del presente provvedimento alla comunicazione da parte del Comune territorialmente competente, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del DM 8/04/2008, alla Regione e questa Provincia, dell'attivazione del centro ambiente;
- considerare valido, in analogia con la prassi seguita da altre province, il limite massimo della durata dell'autorizzazione, pari a 10 anni, previsto dall'art. 208, comma 12, del D.Lgs. 152/2006, anche ai casi di rinnovo ai sensi dell'art. 209, del citato decreto;
- prescrivere alla ditta di presentare entro 6 mesi dalla data del presente atto la domanda di rinnovo dell'autorizzazione;

VISTO lo Statuto della Provincia di Ancona (adeguato alla legge 7 aprile 2014, n. 56) adottato dall'Assemblea dei Sindaci con deliberazione n. 3 del 02/02/2015, e modificato con gli atti n. 2 del 28/04/2017 e n. 4 del 20/12/2022;

ATTESO che il responsabile del procedimento è il Dott. Ing. M. Cristina Rotoloni, titolare dell'incarico di Elevata Qualificazione dell'*Area Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Rifiuti, Suolo* del IV Settore;

DATO ATTO inoltre che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi di cui all'articolo 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del Responsabile del procedimento e del Dirigente responsabile;

VISTI e RICHIAMATI:
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- l'art. 107, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

- la Determinazione del Dirigente n. 829 del 29/04/2016 dello scrivente Settore ad oggetto: *"Definizione assetto organizzativo del Settore IV e assegnazione del personale";*
- il *"Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa dell'Ente"*, come da ultimo modificato con Decreto Presidenziale n. 43 del 13/04/2023;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 46 del 6/04/2023 con il quale è stato affidato all'Arch. Sergio Bugatti, l'incarico di Dirigente Tecnico del IV Settore, a decorrere dal 15 aprile 2023 fino alla conclusione del mandato del Presidente;
- la Determinazione del Dirigente del IV Settore n. 821 del 23/06/2023, con la quale si conferisce al Dott. Ing. M. Cristina Rotoloni l'incarico di Elevata Qualificazione dell'Area *"Tutela e valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo"* del Settore IV dell'Ente a far data dall'1/07/2023 fino al 30 settembre 2025 a seguito di atto dirigenziale di proroga dell'incarico n. 801 del 23.06.2025;

DETERMINA

I. Di modificare, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, art. 208, l'autorizzazione n. 18/2003 del 14/02/2003, rinnovata ai sensi dell'art. 209 del D.Lgs. 152/2006 con D.D. n. 123 del 10/6/2008, e successive modifiche, con la quale la ditta ANCONAMBIENTE SPA, P. IVA 01422820421, con sede legale in Via DEL COMMERCIO 27, ANCONA (AN), è stata autorizzata ad effettuare il deposito preliminare (D15) e la messa in riserva (R13) di rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi in Via del Commercio 27, ANCONA, come da richiesta presentata il 07/08/2025, prot. 32176 del 07/08/2025, come di seguito indicato.

II. L'impianto deve essere gestito conformemente alla planimetria denominata "layout rifiuti – stato futuro", del 30/07/2025, allegata alla domanda presentata il 07/08/2025, prot. 32176 del 07/08/2025.

III. I rifiuti oggetto dell'attività, con relativi quantitativi ed operazioni di recupero, sono quelli di cui alle seguenti tabelle:

EER	Denominazione Rifiuto (operazioni consentite: R13)	Quantità Max Stoccabile(tonn)	Quantità stoccaggio annuo(tonn)	Quantità recupero annuo(tonn)	
20	***RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA***				
200100	*frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01 00)*				
200102	vetro	73,8	-	-	
200200	*rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)*				
200201	rifiuti biodegradabili	24	-	-	
200300	*altri rifiuti urbani*				
200307	rifiuti ingombranti	4,2	-	-	

IV. Il paragrafo II del provvedimento n. 38/2024, emesso con D.D. n. 1423 del 21/11/2024, è revocato.

V. L'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data della comunicazione da parte del Comune territorialmente competente, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del DM 8/04/2008, alla Regione e questa Provincia, dell'attivazione del centro ambiente.

VI. La ditta deve presentare domanda di rinnovo della presente autorizzazione entro 6 mesi dalla data del presente provvedimento.

VII. La ditta deve rinnovare la fidejussione in essere, oppure presentarne una nuova, in originale o con firma digitale, entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, secondo i criteri indicati nella delibera di Giunta della Regione Marche 515 del 16/04/2012 e secondo gli schemi approvati con la determinazione dirigenziale della provincia di Ancona n. 750 del 18/7/2018. L'importo garantito dev'essere pari a euro 20.000, fatte salve le riduzioni previste dall'art. 10 della suddetta delibera

VIII. E' fatto salvo quant'altro previsto dall'autorizzazione n. 18/2003 del 14/02/2003 e successive modifiche.

IX. Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri organismi.

X. Sono fatti salvi gli eventuali diritti di terzi.

XI. Il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.

XII. Il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Dirigente.

XIII. Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo delle Stato entro 120 gg. dalla sua notifica.

XIV. La presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.

Ancona, 11/09/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

BUGATTI SERGIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: BUGATTI SERGIO

Classificazione O.F.01.01
Fascicolo 2018/143